



REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
(Città Metropolitana di Venezia)



AVVISO

**PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO
ANNO 2021 (L.R. 20/2020)**
("Attività realizzata con il contributo della Regione Veneto")

In attuazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1462 del 25/10/2021 con la quale è stato approvato un programma di interventi a favore delle famiglie fragili anno 2021 previsto dalla Legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020

IL SETTORE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

che dal 1 giugno 2022 sono aperti i termini per presentare la domanda per accedere ad una delle seguenti linee di intervento:

INTERVENTO 1 (art.10): Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori

INTERVENTO 2 (art.11): Famiglie monoparentali con minori alla nascita riconosciuti da un solo genitore e Famiglie di genitori separati o divorziati con figli fiscalmente a carico

INTERVENTO 3 (art. 13): Famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate entro il **30 giugno 2022** tramite la piattaforma Welfare.gov disponibile al seguente indirizzo:

<https://cittadino-ambito-sociale-13-spinea.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi>

In allegato al presente Avviso e/o disponibile nel sito del Comune, sono indicati, per ogni tipologia di misura, destinatari, intervento, requisiti di ammissione e criteri per l'assegnazione del punteggio.

www.comune.fiessodartico.ve.it / Tra le **Notizie** in Home Page

INFORMAZIONI

Ufficio Servizi Sociali (piano mezzanino del Municipio)

Orario di ricevimento (solo su appuntamento telefonico):

LUNEDÌ 10.00 – 13.00, MARTEDÌ 15.00 – 17.45

INFO: tel. 041/5137135 - e-mail: casa@comune.fiessodartico.ve.it

REQUISITI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

L'accesso agli interventi economici a favore delle famiglie fragili, con le finalità specificate per ogni tipologia, avviene in funzione delle risorse economiche rese disponibili per l'Ambito Territoriale Sociale "VEN 13 – Spinea", ammontanti complessivamente a €. 198.896,02 (per minori orfani euro 26.000, per monoparentali o separati euro 104.396,02, 4 o più figli e parti trigemellari euro 68.500,00).

Per ciascuna linea di intervento verrà predisposta una graduatoria unica per tutte le domande idonee presentate nei Comuni Ambito Sociale VEN_13-Spinea, in base ai criteri e ai punteggi stabiliti dalla Regione Veneto.

Si procederà allo scorrimento delle graduatorie di Ambito fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I requisiti richiesti per accedere alle 3 linee di intervento, di seguito specificati, devono essere posseduti alla data del 1 giugno 2022.

LINEA INTERVENTO 1 (art.10)

FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI

È previsto un intervento di **€ 500,00** per ciascun figlio minore orfano.

Requisiti di ammissione

- Il nucleo familiare, come definito all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori;
- Il nucleo familiare deve risiedere nel Comune di Fiesso d'Artico;
- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di entrambe i genitori non deve superare € 20.000,00;
- Il richiedente, ai sensi della L.R. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
- I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace

Criteri per l'assegnazione punteggio

Come riportato nell'Allegato A della DG.R. n. 1462 DEL 25/10/2021 in base a quanto dichiarato verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:

- Condizione economica fino ad un massimo di 40 punti
- Condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti
- Residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10.

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e da ultimo al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità si procederà secondo la data di presentazione della domanda.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia di documento di identità in corso di validità del richiedente
- attestazione ISEE in corso di validità alla presentazione della domanda (no DSU)
- SOLO per cittadini extra UE: copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare
- Eventuale copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3.
- Eventuale copia del provvedimento di nomina a **tutore** attestante l'autorizzazione a incassare somme il vincolo di destinazione a favore del minore;
- copia atto/sentenza/provvedimento relativi al "femminicidio"

LINEA INTERVENTO 2 (Art.11)

FAMIGLIE MONOPARENTALI CON MINORI ALLA NASCITA RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E FAMIGLIE DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO

Ai fini del presente intervento è definita famiglia monoparentale quella composta da:

- minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore
- un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE
- un solo genitore con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE

È previsto un intervento di natura forfettaria di **€ 500,00** per ciascun nucleo.

Requisiti di ammissione

Il nucleo familiare, come definito all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 è composto da un solo genitore detto monoparentale, oppure composto da un coniuge in caso di separazione legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- Il nucleo familiare deve risiedere nel Comune di Fiesso d'Artico;
- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di entrambe i genitori non deve superare € 20.000,00;
- Il richiedente, ai sensi della L.R. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
- I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

Criteri per l'assegnazione punteggio

Come riportato nell'Allegato A della D.G.R. n. 1462 del 25/10/2021 in base a quanto dichiarato verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:

- Condizione economica fino ad un massimo di 40 punti
- Condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti
- Residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10.

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e da ultimo al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità si procederà secondo la data di presentazione della domanda.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia di documento di identità in corso di validità del richiedente
- attestazione ISEE in corso di validità alla presentazione della domanda (no DSU)
- SOLO per cittadini extra UE: copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare
- Eventuale copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3.
- Copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
- Eventuale copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, a favore di un componente il nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica da cui derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria;

- Certificato medico attestante eventuale stato di **gravidanza**

LINEA INTERVENTO 3 (art.13)

FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI OPPURE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO

- 1) **Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare**
E' previsto un intervento di **€ 500,00** per ciascun parto trigemellare;
- 2) **Famiglie con numero di figli pari o superiore e 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne**
E' previsto un intervento di **€ 125,00** per ciascun figlio minore

Requisiti di ammissione

- Il nucleo familiare, come definito all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 comprende tre gemelli minorenni ovvero è composto da almeno quattro figli, conviventi e non, di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti) di cui almeno uno minorenne;
- Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Fiesso d'Artico;
- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo non deve superare € 20.000,00;
- Il richiedente, ai sensi della L.R. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
- I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

Criteri per l'assegnazione punteggio

Come riportato nell'Allegato A della D.G.R. n. 1462 del 25/10/2021 in base a quanto dichiarato verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:

- Condizione economica fino ad un massimo di 40 punti
- Condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti
- Residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10.

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e da ultimo al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità si procederà secondo la data di presentazione della domanda.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia di documento di identità in corso di validità del richiedente
- attestazione ISEE in corso di validità alla presentazione della domanda (no DSU)
- SOLO per cittadini extra UE: copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare
- Eventuale copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3.
- Eventuale copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, a favore di un componente il nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica da cui derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria;